

**FUTURA**Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione  
e del Merito**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**Italiadomani  
PANELI NAZIONALI DI ESPERTI E RISORSE

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO DEGNI"

Via Calastro, 35 – 80059 TORRE DEL GRECO

Centralino Sede Centrale Tel 081 8812480 – Fax 081 8812680

Dirigente Scolastico – D.S.G.A. Tel 081 8497442

Sede Succursale – Piazza L. Palomba, 6 – Tel . 0818811360 – Fax. 0818811741

Sede Succursale – Via Cavallo,6 – Tel. 0818812939 – Fax 08119665080

EMAIL: [nais048006@istruzione.it](mailto:nais048006@istruzione.it) - PEC: [nais048006@pec.istruzione.it](mailto:nais048006@pec.istruzione.it) - Web: [www.isdegni.edu.it](http://www.isdegni.edu.it)

A tutto il Personale Docente  
Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
A tutto il Personale ATA  
All'Albo, Sede  
Al Sito web

**Oggetto: Notifica di pubblicazione e trasmissione Codice disciplinare e codice di condotta personale docente e ata**

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 55 c.2 del D.lgs 165/2001: “ Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro”Il comma 2 del nuovo art. 55, come sostituito dall'art. 68 del decreto legislativo n. 150 del 2009, prevede che «La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro». Le nuove disposizioni «costituiscono norme imperative ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile...». Ai sensi della norma, pertanto, le amministrazioni possono assolvere all'obbligo di pubblicità del codice disciplinare mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale. tale pubblicazione e' equivalente all'«affissione in luogo accessibile a tutti» di cui al citato art. 7, luogo che viene identificato dal menzionato art. 55 comma 2 all'ingresso della sede di lavoro».

Visto l'art.12 c.1 del D.lgs 33/2003: “Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione”.

Visto l'art. 7 della L.n.300 197:"Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può' essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano".

Vista l'art 2 della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.14 del 23/12/2010: "L'art. 7, comma 1, della legge n. 300 del 1970 impone ai datori di lavoro di portare «a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti» il codice disciplinare, cioè' l'insieme delle norme, in particolare di derivazione contrattuale, «relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può' essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse».

### **DISPONE**

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'I.S F.DEGNI , della presente disposizione e del relativo allegato che ne è parte integrante: "Codice Disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni e del Codice di condotta inteso quale codice di comportamento", rivolto a tutto il personale dell'Istituto. La pubblicazione sul sito istituzionale (in tutte le seguenti sezioni: amministrazione trasparente; albo pretorio; area trasparenza – dati del personale – codice disciplinare) equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro".

Si allega alla presente a seguire:

**Allegato n.1: oggetto: Codice Disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni e del Codice di condotta inteso quale codice di comportamento" (C.M.n. 88 dell'8 novembre 2010 )**

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Benedetta Rostan  
Fto digitalmente